

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 445)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(BOZZI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 1972

Erogazione per l'anno 1971 e per il primo trimestre dell'anno 1972 di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 25 febbraio 1971, n. 94, è stata prevista la erogazione, per gli anni 1968, 1969 e 1970, di contributi straordinari, a favore degli enti pubblici e degli imprenditori esercenti autoservizi pubblici di linea ordinari di concessione statale, sulla base delle percorrenze chilometriche effettuate nei predetti anni ed in relazione alle condizioni economiche dei relativi esercizi.

Come è noto, il provvedimento si è reso necessario per arginare il grave stato di recessione economica che da alcuni anni interessa il settore delle autolinee, da una parte, e per assicurare, dall'altra, la prosecuzione di tale importante servizio pubblico, in attesa che un generale riordinamento

del settore mediante l'emanazione di una nuova disciplina legislativa da parte dello Stato o delle Regioni, nelle rispettive competenze, ne assicuri un più razionale assetto anche con riguardo all'economicità del servizio stesso.

Poichè la situazione economica del settore presenta tuttora le deficienze già esistenti e che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento di legge sopra nominato, è stata riconosciuta, in sede governativa, la necessità che lo Stato intervenga, anche per l'anno 1971 e per il primo trimestre del 1972, prevedendo, in favore dei servizi pubblici di linea, aiuti economici da erogare con le stesse modalità e criteri stabiliti dalla legge n. 94.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È stato, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge che prevede l'estensione dell'efficacia della precitata legge n. 94 del 25 febbraio 1971 per il periodo suddetto. L'attribuzione delle provvidenze da esso stabilite avverrebbe sostanzialmente secondo le misure, i criteri e le modalità già fissati dalla legge n. 94.

Quanto alla spesa, è previsto un importo complessivo di lire 12,5 miliardi dei quali lire 10 miliardi per l'anno 1971 e di lire 2,5 miliardi per il primo trimestre del 1972.

L'erogazione dei contributi per l'anno 1972 è stata limitata al primo trimestre, in quanto con il 1° aprile 1972, ai sensi del decreto

del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, sono state trasferite alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative statali concernenti, tra l'altro, le auto-linee di interesse regionale.

L'importo di lire 2,5 miliardi è stato così determinato in relazione all'ultimo comma dell'articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 5 del 1972 in base al quale rimangono iscritti nel bilancio dello Stato i tre dodicesimi degli stanziamenti previsti nei capitoli da sopprimere in conseguenza del trasferimento alle Regioni delle materie concernenti le linee automobilistiche.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'efficacia della legge 25 febbraio 1971, n. 94, è estesa all'anno 1971 e fino al 31 marzo 1972.

Art. 2.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, a carico dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, la complessiva spesa di lire 12.500 milioni di cui lire 10.000 milioni per le occorrenze riferite all'anno 1971 e lire 2.500 milioni per quelle relative all'indicato primo trimestre dell'anno 1972.

Art. 3.

All'onere di lire 12.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.